



TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Fallimentare

Il Giudice designato, dott.ssa Oriana Calvo,

vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Brighina Maria Pia, c.f. BRGMRP63L61Z110S, nata a Longjumeau (Francia) il 21.07.1963, e da Gugliara Stefano, c.f. GGLSFN62M01B428F, nato a Caltagirone il 1°.08.1962, entrambi residenti in Mirabella Imbaccari, via Bellomia n. 84, rappresentati dall'avv. Maria Carmela Pedullà;

visto il decreto del 29.05.2025, con il quale la sottoscritta ha disposto che la proposta ed il piano fossero pubblicati sul sito web del Tribunale di Caltagirone o del Ministero della Giustizia e ne fosse data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori; ha disposto il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrente fino alla conclusione del procedimento nonché il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non autorizzati; ha disposto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per presentare osservazioni al piano, di cui all'art. 67, comma III, C.C.I.I., l'OCC, sentito il debitore, riferisse al giudice e proponesse le modifiche al piano ritenute necessarie;

rilevato che il gestore della crisi ha riferito di avere comunicato la proposta, il piano e il decreto ai creditori; che Prestitalia S.p.A., IBL Banca S.p.A., Prexta S.p.A. e BNT Banca S.p.A. hanno presentato osservazioni; ma di ritenere di non dovere rimodulare il piano sulla base delle dette osservazioni;

rilevato che la Banca Nuova Terra ha eccepito: 1) la violazione del diritto difesa perché l'OCC nel trasmettere la proposta, il piano e il decreto non avrebbe comunicato anche gli allegati; 2) la mancanza di meritevolezza in quanto quando la Brighina ha ottenuto il finanziamento con BNT sarebbero stati presenti altri debiti e dunque la ricorrente avrebbe contratto nuove obbligazioni pur sapendo di non poterle adempiere, con una condotta caratterizzata dalla colpa grave; 3) la mancanza di meritevolezza poiché l'aver chiesto il finanziamento in concomitanza con la nomina del gestore della crisi denoterebbe la mala fede della Brighina;

rilevato che IBL Banca ha contestato la durata del piano in settantadue mesi, reputandola eccessiva, e la percentuale di soddisfazione del venti per cento, al contrario troppo bassa;

rilevato che Prexta ha sottolineato l'assenza di meritevolezza dei ricorrenti, mettendo in evidenza: 1) che non vi sarebbe prova della effettiva utilizzazione dei fondi via via erogati; 2) che *“con riferimento*

all'acquisto dell'immobile di proprietà dei famigliari del sig. Gugliara, non si comprende perché, a fronte di problemi burocratici evidenti, i ricorrenti hanno ritenuto (i) di effettuare dei lavori di ristrutturazione in un immobile non ancora di loro proprietà; inoltre, (ii) di non agire nei confronti dei promissari venditori chiedendo la restituzione della caparra versata per il compromesso ed il risarcimento per la mancata vendita"; 3) che "dal 2007 al 2017 i ricorrenti hanno dichiarato di aver ricevuto gli stipendi con forte ritardo, tuttavia, nel 2016 e nel 2017 i sigg.ri Gugliara e Brighina hanno acquistato dei terreni. Tale circostanza non si concilia con l'asserita situazione di sovraindebitamento in cui verserebbero addirittura dal 2006"; 4) che, "nel questionario di raccolta informazioni preliminare alla stipula del finanziamento concesso al sig. Gugliara nel 2019, il contraente ha dichiarato di NON avere impegni economici (doc. 5), oltre a quelli con Intesa Sanpaolo che venivano estinti con il finanziamento concesso da Prexta";

rilevato che la medesima Prexta ha contestato la percentuale di soddisfazione del due per cento nonché la mancata acquisizione delle somme maturate a titolo di TFR;

rilevato che anche Prestitalia S.p.A. ha contestato l'ammissibilità della proposta per insussistenza del requisito della meritevolezza, sostenendo: 1) che i ricorrenti hanno contratto obbligazioni nella consapevolezza di non poterle adempiere con riguardo alla posizione del figlio, alla casa dei nonni e al dissesto del Comune; 2) che la signora Brighina, quando ha chiesto il finanziamento alla Prestitalia, avrebbe reso dichiarazioni mendaci circa i componenti il nucleo familiare e l'esistenza di pregressi finanziamenti;

rilevato che la stessa ha lamentato l'esistenza di uno squilibrio tra istituto di credito e ricorrente in caso di esecuzione del piano nonché la circostanza che *"il piano proposto non prevede alcunché in ordine al T.F.R. maturato dai ricorrenti. E ciò, nonostante il T.F.R. della sig.ra Brighina sia stato vincolato ex lege ed ex contractu a garanzia dell'estinzione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e delegazione di pagamento in essere con l'odierna deducente"*;

premesso che non è previsto un obbligo di comunicazione ai creditori dei documenti allegati al piano, dovendo il gestore comunicare (e non notificare) il decreto di ammissione, la proposta e il piano, e che, sebbene tale circostanza non escluda che i creditori possano richiedere al gestore di inviare, in un'ottica collaborativa e al fine di formulare eventuali pertinenti osservazioni, la documentazione allegata alla proposta, purtuttavia, nel caso in esame, il creditore non ha provato né a monte dichiarato di avere effettuato alcuna richiesta di tal fatta;

considerato che, sotto la vigenza della legge 3/2012, prima della modifica normativa intervenuta nel 2020, in base al combinato disposto degli artt. 12^{bis} e 7 della legge citata, l'assunzione di obbligazioni da parte del consumatore senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero il ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali impedivano al giudice di ritenere

ammissibile il piano del consumatore proposto, poiché – sulla base del tenore della disposizione – la colpa nella determinazione dello stato di sovraindebitamento poteva escludersi solo nell'ipotesi del cd. shock esogeno, ossia dell'irrompere di una causa esterna e imprevedibile nella sfera economico-patrimoniale del debitore atta ad alterare la sua capacità di far fronte alle obbligazioni assunte; considerato che la superiore prospettiva è stata superata con il Codice della crisi, il cui art. 69 esclude l'ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti qualora il consumatore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto del destinatario della misura, il consumatore appunto, l'uomo qualunque, soggetto reputato come privo di quelle competenze minime indispensabili non solo per orientarsi nel mercato del credito, ma anche per comprendere le conseguenze delle proprie azioni sulla garanzia patrimoniale generica; ritenuto, allora, che l'accesso alla ristrutturazione dei debiti è precluso a quei soggetti che abbiano consapevolmente o con l'intenzione di nuocere ai creditori causato il sovraindebitamento oppure non abbiano adottato quelle cautele minime che è possibile esigere da chiunque, dall'uomo privo di qualunque qualità specifica; ritenuto, tuttavia, che una più lata valutazione della meritevolezza, con abbassamento del canone di diligenza richiesto, debba essere temperato con le esigenze dei creditori – salvo che non abbiano tenuto conto del merito creditizio – nei confronti dei quali il debitore è responsabile con tutto il suo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.); reputato, quindi, che il bilanciamento tra i superiori contrapposti interessi - muovendo dal *favor* legislativo per l'esdebitazione anche del soggetto sovraindebitato che non può accedere ad altri strumenti di risoluzione della crisi - possa attuarsi guardando alle ragioni che hanno progressivamente determinato l'indebitamento prima e il sovraindebitamento poi, nel senso che esse devono inerire ad esigenze primarie, e costituzionalmente tutelate, del consumatore e della sua famiglia, quali possono essere quelle attinenti alla salute, all'abitazione, allo studio, al lavoro; ritenuto, inoltre, che il consumatore è tenuto non solo ad allegare, ma anche a dimostrare la sussistenza in concreto delle dette esigenze come causative del ricorso al credito e, così, dello stato di sovraindebitamento; ritenuto che, nel caso in esame, i ricorrenti abbiano adeguatamente documentato le situazioni familiari che hanno determinato nel tempo l'incremento delle spese e dunque dell'esposizione debitoria, tenuto conto degli stipendi percepiti e delle spese ordinarie necessarie per il sostentamento familiare; rilevato, in particolare, che:

- gli istanti, anche mediante la documentazione depositata a seguito della richiesta di chiarimenti, hanno dimostrato lo stato di tossicodipendenza del figlio Giuseppe, protrattosi negli anni, l'inserimento presso il SERT nel 2017 e poi nel 2024 e nel 2025, la sottoposizione

a visite specialistiche anche private, le vicende giudiziarie che hanno interessato il figlio a causa dell'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti;

- risultano provati, mediante l'esame degli estratti conto prodotti, dal 2007 al 2017, pagamenti in ritardo degli stipendi da parte del Comune di Mirabella Imbaccari, del quale i ricorrenti sono dipendenti;
- con riguardo all'acquisto della casa dei nonni di Gugliara Stefano, la documentazione prodotta, e in particolar modo quella inserita nel doc. 120, conferma la ricostruzione fornita dai ricorrenti in ordine alla stipula del compromesso e alla corresponsione della caparra, all'impossibilità di stipulare il definitivo per la presenza di ipoteche sull'immobile, a garanzia di debiti della zia, e alle iniziative intraprese a propria tutela;
- che l'acquisto immobiliare del 2016 da parte di Gugliara Stefano è stato effettuato mediante la provvista fornita dal padre (cfr. doc. 126);
- che nel dicembre 2017 Brighina Maria Pia vendeva due beni immobili in comproprietà pervenuti alla stessa per successione e a fronte della vendita riceveva euro 6.760,00, interamente versati sul conto corrente acceso presso BAPS per saldare la scopertura ammontate ad euro -5.804,86 (cfr. estratto conto allegato come doc. 127);

ritenuto, alla luce delle superiori circostanze, che nessuna condotta gravemente colpevole possa essere addebitata ai ricorrenti poiché, in primo luogo, gli stessi non hanno compiuto operazioni idonee ad aggravare la propria esposizione debitoria. Al riguardo, l'acquisto dei terreni del Gugliara è il frutto di una donazione indiretta; le vendite dei beni da parte della Brighina si giustificano con l'essere gli stessi in comproprietà, per cui è ragionevole ritenere che la vendita fosse la soluzione più idonea a dividere il compendio, con la precisazione che il ricavato è stato destinato a reintegrare la provvista sul conto corrente, evidentemente in rosso. Quanto, poi, all'acquisto non andato a buon fine della casa dei nonni, va escluso che i coniugi Gugliara abbiano tenuto un comportamento gravemente negligente, in quanto dalla documentazione offerta (doc. 120) emerge la serietà delle trattative, l'effettiva volontà di acquistare l'immobile, in rapporto al valore del quale la misura dei lavori nelle more eseguiti (pari ad euro 4.000,00) appare poco rilevante. Sotto altro profilo, la mancata stipula del definitivo è dovuta al comportamento di Gugliara Maria che non ha fatto quanto necessario per cancellare le ipoteche. I ricorrenti non erano tenuti a sapere, prima della stipula del preliminare, dell'esistenza delle ipoteche e d'altra parte probabilmente si sarebbero aspettati un comportamento differente da parte di una parente. È emerso, inoltre, che nel 2015 – quindi a prescindere dall'introduzione della presente procedura e prima ancora che i ricorrenti iniziassero ad indebitarsi – questi si fossero recati presso un legale (studio Cinnirella) per ottenere un parere circa le possibilità

di recuperare la caparra versata in sede di preliminare e che il professionista avesse sconsigliato qualunque azione;

ritenuto, ancora, che, a fronte della gravità della situazione del figlio Giuseppe per come documentata, non possa dubitarsi dell'esborso di denaro da parte dei ricorrenti in adempimento di elementari doveri di solidarietà familiare, e dell'impossibilità per lo più di provare le somme effettivamente pagate, poiché i pagamenti per le dosi di droga vengono effettuati in contanti e senza ricevuta;

ritenuto, con riferimento alle contestazioni relative alla mala fede e al compimento di atti in frode, che:

- non può ravvisarsi mala fede tra il finanziamento sottoscritto a inizio luglio del 2024 con BNT e la richiesta di nomina del gestore, avvenuta verosimilmente a fine settembre (infatti l'art. 68, comma 4, CCII assegna all'OCC il termine di sette giorni dal ricevimento dell'incarico per le comunicazioni all'agente della riscossione, agli uffici fiscali e agli enti locali e nel caso in esame tale comunicazione è stata sottoscritta il 30.09.2024), posto che il finanziamento con BNT era per la maggior parte destinato ad estinguere una precedente esposizione debitoria e la signora Brighina ha continuato a pagare le rate nelle more della procedura, come affermato dallo stesso creditore;
- il comportamento tenuto dai coniugi che hanno cercato di saldare nel tempo le proprie esposizioni debitorie, per quanto a volte attraverso lo strumento poco idoneo della sottoscrizione di nuovi finanziamenti, consente di escludere la volontà degli stessi di assumere obbligazioni nella prospettiva di non adempierle;
- nel caso in esame, per quanto verrà nel prosieguo spiegato, non può essere qualificato come atto in frode il comportamento tenuto dal Gugliara in sede di compilazione del questionario preliminare alla stipula del finanziamento concesso da Prexta nel 2019 e quello tenuto dalla Brighina nelle risposte fornite a Prestitalia nel 2018 durante la raccolta delle informazioni prodromiche alla stipula del finanziamento;

rilevato a tale ultimo riguardo che, secondo l'art. 124-bis T.U.B., *“il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”* e ciò sia prima della conclusione del contratto di credito sia se le parti convengono di modificare l'importo totale del credito dopo la conclusione del contratto;

ritenuto che dal superiore dettato normativo derivi un costante obbligo di aggiornamento delle informazioni finanziarie relative al consumatore da parte dell'ente finanziatore, ogni qualvolta intenda procedere ad un aumento significativo dell'importo totale del credito;

ritenuto, come già reputato da questo Tribunale in sede collegiale, che l'onere di verifica gravante sull'istituto di credito sia particolarmente pregnante, sia sulla base dell'interpretazione letterale della norma che lo impone sia in quanto trattasi di soggetto specializzato, collocato nella maggior parte dei casi in una posizione di asimmetria informativa rispetto alla controparte negoziale;

ritenuto, al riguardo, che vadano condivise le argomentazioni rese dal Tribunale di Pisa in data 20 aprile 2023 in ordine ai doveri gravanti sull'istituto erogatore derivanti dall'art. 124bis T.U.B.: *“La norma riportata pone dunque a carico dell'istituto di credito, cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, un preciso e ben circostanziato onere di verifica del merito creditizio del richiedente, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate. L'adeguatezza del compendio informativo cui sottende la valutazione andrà rapportato inevitabilmente alle circostanze del caso concreto ma non può certo dubitarsi che la Banca abbia l'onere di acquisire tutte le informazioni necessarie a comporre un quadro completo ed esaustivo della situazione debitoria gravante sul richiedente. Ciò che, data la sua natura di operatore economico qualificato, egli agevolmente potrà fare mediante la consultazione delle banche dati tra cui quella cd. CRIF istituita presso la Banca d'Italia.*

È la stessa norma che pone come mera eventualità il ricorso a informazioni rivenienti dal consumatore (“se del caso”) e a stabilire che il ricorso alle banche dati pertinenti dev'essere adito in tutti i casi in cui risulta necessario. Ciò non tanto sul presupposto di una (presunta) massima di esperienza che riconosce l'inaffidabilità consumatore quanto nella consapevolezza che questi, spesso trattandosi di soggetto comune e non culturalmente attrezzato ed economicamente organizzato, potrebbe essere indotto a trascurare alcuni debiti contratti. Anche nella ulteriore consapevolezza che i mezzi a disposizione degli istituti di credito possono largamente superare e rimediare la parzialità delle informazioni eventualmente fornite dal consumatore. E a tanto l'istituto è tenuto non solo in ossequio alla norma richiamata bensì anche dell'[art. 1125 c.c.](#) il quale implicitamente pone in capo al creditore obblighi di comportamenti tali da evitare il prodursi o l'aggravarsi del danno.

La necessità del ricorso a banche dati pertinenti d'altronde si appalesa tutte le volte in cui il richiedente risulta sconosciuto all'istituto di credito il quale in tal caso dovrà effettuare una prima e nuova due diligence del proprio contraente”;

ritenuto, inoltre, che *“non sembra, dunque, sostenibile – come perora la difesa della odierna reclamante – che una condotta di omessa o anche falsa informazione da parte del cliente sia idonea di per sé ad elidere o ad attenuare l'obbligo dell'intermediario di procedere alla corretta valutazione del merito creditizio, il cui esatto adempimento non si esaurisce nel ricevere le informazioni dal cliente e non dipende esclusivamente da esse, dovendo seguire canoni di alta professionalità ed avendo l'intermediario tutti gli strumenti conoscitivi (primo tra tutti la consultazione delle*

pertinenti banche dati) idonei ad intercettare eventuali omissioni o falsità del cliente. Pertanto, la scorrettezza della valutazione del merito creditizio potrà essere addebitata al cliente che abbia omissso di fornire informazioni o abbia fornito informazioni false, solo laddove, da un lato, queste ultime si rivelino decisive rispetto al non corretto esito valutativo da parte dell'intermediario e, dall'altro lato, quest'ultimo abbia comunque tenuto un comportamento pienamente conforme al canone dell'alta diligenza professionale.

Ulteriore corollario, è che, in presenza di finanziamenti concessi in violazione dei principi che presiedono alla valutazione del merito creditizio (non solo resta precluso ai creditori che li hanno erogati il reclamo teso a contestare la convenienza del piano, ma altresì) la sproporzione delle obbligazioni con essi assunte dal consumatore proponente rispetto alle sue effettive capacità reddituali e patrimoniali non potrà – fatta salva la ipotesi di omessa o falsa informativa determinante e non intercettabile dall'intermediario con l'uso della diligenza professionale che gli compete – di per sé condurre ad un giudizio di non meritevolezza del proponente stesso ostativo alla omologabilità del piano, tenuto conto dell'attuale configurazione normativa di tale condizione di accesso (che richiede l'accertamento di condotte del debitore caratterizzate da colpa grave, malafede o frode ed incidenti causalmente nella determinazione del sovraindebitamento) e della impossibilità di qualificare in termini di colpa grave (e tanto meno di malafede o di frode) la condotta del consumatore, che, facendo affidamento sulla valutazione del proprio merito creditizio da parte del finanziatore professionalmente qualificato, abbia avuto accesso al credito, sia pure sulla base di proprie omissioni o falsità informative non determinanti e agevolmente verificabili” (in termini Corte d’appello de L’Aquila, 13 maggio 2024, n. 612). “Occorre, invero, precisare che l’omessa informazione da parte del debitore dei finanziamenti pregressi stipulati non possa incidere sul profilo della meritevolezza, emergendo una chiara violazione dei doveri di verifica del merito creditizio da parte della società finanziaria che non può essere limitato a una mera compilazione di un questionario da parte del debitore, atteso che l’art. 124 bis TUB fa riferimento a “informazioni adeguate” e che lo stesso art. 124 bis TUB prevede “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.”

Ciò in un’ottica di maggior grado di prudenza e diligenza che la connotazione professionale del finanziatore implica nella fase precontrattuale e nella valutazione del merito creditizio, la cui II valutazione non può essere fondata solo su uno dei due sistemi previsti dall’art. 124 bis TUB ma la raccolta di informazioni, sia tramite banche dati che tramite le informazioni assunte

dal consumatore, devono essere integrate al fine di fornire al professionista un quadro completo sul merito creditizio e ciò in linea con i principi sottesi alla Direttiva 2008/48/CE.

Inoltre, non vi è la prova che il ricorrente, nel momento in cui richiedeva l'erogazione dei finanziamenti che hanno determinato il proprio indebitamento, abbia agito con colpa grave, malafede o frode, tenuto conto dei finanziamenti pregressi di importo non considerevole, sicché ritiene il Tr. che all'epoca dei fatti il debitore non abbia agito con la consapevolezza della totale assenza di possibilità di adempimento.

In definitiva, quanto alle prospettate “mala fede” o “frode” da parte del debitore nella richiesta dei finanziamenti al creditore IBL, ritiene il Tr. che la condotta posta in essere dal debitore, consistita nell'aver ommesso di dichiarare l'esistenza di pregressi finanziamenti, come risulta dai questionari informativi agli atti, sia priva di valenza causale circa l'evento costituito dall'erogazione dei due finanziamenti: deve, invero, ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della “mala fede” o della “frode” fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell'efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell'indebitamento (come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell'art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all'omologa la circostanza che il debitore abbia “determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode). mentre nel caso di specie, una simile prova non può dirsi raggiunta, in quanto alla luce del reddito del debitore e dei non ingenti importi oggetto di finanziamenti pregressi, può affermarsi (in assenza di elementi che depongano in senso inverso forniti da IBL) che l'istituto bancario avrebbe egualmente erogato i finanziamenti in favore del debitore” (in termini Tribunale di Nola, 14 febbraio 2024, n. 14);

ritenuto, allora, che le omissioni dichiarative sia del Gugliara sia della Brighina non abbiano avuto effetto determinante nella concessione del finanziamento e nella realizzazione del sovraindebitamento, posto che nel 2018 e nel 2019 i debiti contratti erano ancora gestibili mediante lo stipendio dei ricorrenti e né Prestitalia né Prexta hanno fornito elementi dai quali desumere che, qualora fossero stati a conoscenza di pregressi finanziamenti, non avrebbero concesso il prestito. Tra l'altro, per un verso il nucleo familiare della Brighina era effettivamente composto da cinque soggetti; per altro verso, lo stesso gestore della crisi ha attestato che sia Prexta che Prestitalia hanno rispettato il merito creditizio;

ritenuto, in conclusione, che i ricorrenti siano meritevoli di accedere alla presente procedura da sovraindebitamento;

ritenuto quanto alle osservazioni attinenti alla fattibilità del piano:

- che la durata del piano proposta in settantadue mesi appare ragionevole e in linea con le possibilità economiche dei ricorrenti;

- che la percentuale di soddisfazione proposta è del venti e non del due per cento (percentuale quest'ultima che è frutto di un errore materiale contenuto nel decreto di apertura della procedura). In merito, è d'uopo sottolineare che la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti e non è prevista una percentuale minima di pagamento, tant'è che è possibile prevedere forme di soddisfazione del credito diverse dalla corresponsione di denaro. Nel caso in esame risulta rispettato il criterio della priorità assoluta, posto che i crediti derivanti dai finanziamenti hanno natura chirografaria e ne è prevista la soddisfazione in misura eguale tra tutti i creditori chirografari, a fronte della soddisfazione integrale dei crediti prededucibili e per metà dei creditori muniti di privilegio mobiliare, ma in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria;
- che l'eventuale squilibrio che verrebbe a crearsi tra istituto di credito e ricorrente in caso di esecuzione del piano, lamentato da Prestitalia, è rispondente allo scopo della ristrutturazione dei debiti che è l'esdebitazione del consumatore, al fine di una sua reimmissione sul mercato e con la mancata previsione di un limite minimo di soddisfazione;
- che non possa essere inclusa nel piano alcuna anticipazione del TFS maturato, in quanto da un canto i ricorrenti sono dipendenti pubblici – e l'istituto dell'anticipazione del TFR in presenza delle condizioni stabilite dall'art. 2120 c.c. concerne unicamente il rapporto di lavoro privato –, dall'altro la fattispecie dell'anticipazione del TFS con possibilità di cessione all'istituto di credito di cui al d.l. 4/2019, consentita anche nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico, presuppone la previa cessazione del rapporto di lavoro, mentre il ricorrenti sono ancora in servizio. Al riguardo, non può condurre ad una diversa interpretazione l'ordinanza della Cassazione 25 luglio 2018, n. 19708, citata da Prestitalia, in quanto la stessa statuisce che, sebbene il TFS costituisca un credito certo e liquido, che deve essere inserito nella dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. ed è assoggettabile a pignoramento, esso purtuttavia non è ancora esigibile, con la conseguenza che non può essere emessa alcuna ordinanza di assegnazione somme. Ne consegue che inserire il TFS maturato all'interno del piano di ristrutturazione dei debiti significherebbe inserire un dato idoneo a falsare la valutazione di fattibilità del piano, giacché si tratta di somme di cui il debitore non può ancora disporre e le cui condizioni di esigibilità – secondo la normativa vigente – si verificheranno a distanza di tempo dalla cessazione del rapporto di lavoro pubblico;

ritenuto, infine, che appare ragionevole ritenere che i creditori oppositori verranno soddisfatti in misura superiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata, in quanto il patrimonio stimato dei ricorrenti ha un valore inferiore – già nel caso in cui le vendite andassero a buon fine al primo tentativo – al debito che verrà adempiuto in esecuzione del piano;

ritenuto che il piano appare ammissibile e fattibile, per quanto sopra ritenuto e per quanto già argomentato nel decreto del 29.05.2025;

visto l'art. 70, commi VII e VIII, C.C.I.I.;

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da Brighina Maria Pia, c.f. BRGMRP63L61Z110S, nata a Longjumeau (Francia) il 21.07.1963 e da Gugliara Stefano, c.f. GGLSFN62M01B428F, nato a Caltagirone il 1°.08.1962;

DISPONE

la trascrizione della sentenza a cura del gestore della crisi, dott. Andrea Agnello;

DICHIARA

chiusa la procedura;

DISPONE

la comunicazione della presente sentenza ai creditori e la sua pubblicazione entro quarantottore nell'apposita area del sito web del Tribunale di Caltagirone.

Caltagirone, 16 settembre 2025

Il Giudice

dott.ssa Oriana Calvo